


# SPAZIO AZIENDE

*Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica “**Spazio aziende**” a disposizione degli abbonati alle Informative Fiscali.*

*“**Spazio aziende**” è destinato alla clientela dello Studio o dell’Associazione e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.*

*In allegato si riporta “**Spazio aziende**” n. 06 del mese di giugno 2013.*



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 06 di

## SPAZIO AZIENDE – giugno 2013

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p style="text-align: center;"><b>Studi di settore e “chiusura” della strada</b></p> <p><b>Sentenza CTR Lazio 10.4.2013, n. 264/14/13</b></p>	<p>L’istituzione del senso unico della strada sulla quale è ubicata l’attività commerciale (nel caso di specie, una pasticceria), limitando l’afflusso dei potenziali clienti, può giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati ed i ricavi presunti di GERICO. La giustificazione può altresì essere fondata sull’obbligo di chiusura dell’attività per un determinato periodo di tempo (nel caso di specie, per motivi igienico-sanitari).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Proroga comunicazione CCIAA per agenti e mediatori Decreto Ministero Sviluppo economico 23.4.2013</b></p>	<p>È stato prorogato al 30.9.2013 l’adempimento, in scadenza al 12.5.2013, a carico degli agenti rappresentanti di commercio e dei mediatori, finalizzato all’aggiornamento della propria posizione presso il Registro delle Imprese.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Associazioni sportive dilettantistiche e regime ex Legge n. 398/91</b></p> <p><b>Circolare Agenzia Entrate 24.4.2013, n. 9/E</b></p>	<p>Per le associazioni / società sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la mancata tenuta dell’apposito prospetto dei corrispettivi non comporta la decadenza dal regime, in presenza dei requisiti previsti, se l’ente fornisce all’Ufficio i riscontri contabili (fatture, ricevute, scontrini fiscali, ecc.) utili ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA;</li> <li>– la mancata redazione del rendiconto dei proventi decommercializzati comporta l’applicazione del coefficiente di redditività del 3% ai proventi per i quali l’ente non è in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Proroga accesso ai finanziamenti per i soggetti colpiti dal sisma in Emilia</b></p> <p><b>DL 26.4.2013, n. 43</b></p>	<p>È stato prorogato al 15.6.2013 il termine per la presentazione del modello per la richiesta alle banche di un finanziamento diretto a far fronte ai pagamenti dei tributi, contributi e premi sospesi, da parte dei soggetti colpiti dal sisma verificatosi nel mese di maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Il finanziamento può essere richiesto anche per il pagamento degli importi dovuti tra l’1.7 e il 30.9.2013</p>
<p style="text-align: center;"><b>Accertamento nei confronti di un ristorante</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 15.5.2013, n. 11622</b></p>	<p>È legittima la ricostruzione dei ricavi di un ristorante basata sul consumo di acqua minerale e di caffè, soprattutto se l’Ufficio ha tenuto conto del fatto che detti consumi possono essere inferiori al numero di pasti, in quanto connessi con le preferenze dei clienti (non tutti richiedono il caffè o l’acqua minerale).</p>

## COMMENTI

### L'OBBLIGO DELLA PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

Entro il prossimo **30.6.2013** le imprese individuali devono **dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e provvedere alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese**. In particolare tale obbligo interessa le imprese individuali:

- costituite successivamente al 20.10.2012, che devono dotarsi della PEC già ai fini della prima iscrizione nel Registro delle Imprese;
- **attive e non soggette a procedura concorsuale al 20.10.2012, che devono dotarsi della PEC entro il 30.6.2013.**

**NB** In luogo della PEC è consentito l'utilizzo di **un analogo indirizzo** di posta elettronica basato su tecnologie che siano in grado di certificare:

- la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni;
- l'integrità del contenuto delle comunicazioni;
- l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.



#### ATTIVAZIONE DELLA PEC

Per l'attivazione della PEC le imprese devono **scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio**, il quale provvederà ad attribuire all'utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti. Una volta acquisita, la PEC va comunicata al Registro Imprese, entro il prossimo 30.6.2013.

**NB** Alla CCIAA **non può essere comunicata la casella PEC avente dominio "@postacertificata.gov.it"** essendo la stessa riservata esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini (privati) e Pubblica amministrazione.

#### MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE

La comunicazione della PEC al Registro delle Imprese richiede la disponibilità della **firma digitale** e va effettuata esclusivamente con modalità telematica utilizzando:

→ **"ComUnica"**;

ovvero

- la **procedura "PEC semplice per imprese individuali"**, accessibile dall'indirizzo Internet <https://ipecc-registroimprese.infocamere.it/ipecc/do/Welcome.action#>, che consente di procedere all'adempimento *"in modo semplice, veloce e gratuito"*, senza necessità di registrazione. In particolare, l'interessato dovrà fornire soltanto il proprio codice fiscale e l'indirizzo PEC.

**NB** La modalità semplificata è utilizzabile esclusivamente se la comunicazione è **effettuata direttamente dal titolare dell'impresa individuale**.

Va evidenziato che:

⇒ l'iscrizione della PEC e delle eventuali successive variazioni è **esente da imposta di bollo e diritti di segreteria**.

**NB** Se la comunicazione, oltre a contenere l'indirizzo PEC, è **presentata anche ai fini dell'iscrizione di altri atti o fatti** (ad esempio, trasferimento dell'indirizzo della sede, modifica dell'attività, ecc.), sono **dovuti l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria** collegati a tale ulteriore comunicazione;

⇒ in caso di **rinnovo di una PEC già iscritta** al Registro delle Imprese **non è necessario effettuare alcuna ulteriore comunicazione** al Registro delle Imprese.

### VANTAGGI DELLA PEC

I vantaggi connessi con l'utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all'utilizzo del mezzo postale tradizionale.

Inoltre, qualora **sia il mittente che il destinatario** siano titolari di una casella di posta elettronica certificata, **al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore legale**.

La **corrispondenza inviata** tra soggetti in possesso di una casella PEC è **alternativa all'utilizzo della raccomandata A/R postale**.

Va peraltro evidenziato che la **ricevuta di avvenuta consegna** inoltrata dal gestore **attesta che il messaggio** di posta elettronica certificata **è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte di quest'ultimo**. Poiché è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato, sarà **necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti**, verificando la propria casella con maggiore frequenza al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.

### SANZIONI PER L'OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC

Per le imprese che non provvedono a dotarsi dell'indirizzo di posta elettronica è prevista la **sospensione**, da parte della CCIAA, **della domanda di iscrizione** (per le imprese di prima iscrizione), ovvero della **domanda di variazione dei dati già comunicati** (ad esempio, variazione dell'indirizzo della sede, per le imprese già iscritte):

→ fino ad **integrazione** della stessa con l'indirizzo PEC;

→ e comunque per 45 giorni.

Decorso il predetto termine, la domanda è considerata non presentata.

## SCADENZARIO Mese di GIUGNO



Considerata la tardiva disponibilità di GERICO e dei modelli per la comunicazione dei dati degli studi di settore, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un apposito Decreto contenente, esclusivamente per i **soggetti interessati dagli studi di settore, la proroga all'8.7.2013** (senza maggiorazione) dei termini di versamento delle imposte, dei contributi previdenziali nonché del diritto annuale CCIAA. La proroga interessa anche i collaboratori / soci di imprese familiari / società di persone / srl trasparenti interessate dagli studi di settore. I soggetti **non interessati** dagli studi di settore sono tenuti a rispettare il termine ordinario del 17.6.2013 di seguito esposto.

#### Lunedì 17 giugno

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di maggio (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.

<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b>	Versamento del diritto CCIAA 2013 (codice tributo 3850).
<b>IMU 2013</b>	Versamento, da parte dei proprietari, titolari di altri diritti reali, locatari di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2013, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli. Recentemente è stata disposta la sospensione del versamento dell'acconto IMU 2013 (in scadenza il 17.6.2013) a favore dell'abitazione principale e relative pertinenze, alloggi IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali.
<b>MOD. UNICO 2013 PERSONE FISICHE SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IRPEF (saldo 2012 e primo acconto 2013);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2012);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2012 e acconto 2013);</li> <li>• imposta sostitutiva regime nuovi minimi (5%, saldo 2012 e primo acconto 2013);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2012 e primo acconto 2013);</li> <li>• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;</li> <li>• imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013);</li> <li>• imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013).</li> </ul>

<p align="center"><b>MOD. UNICO 2013 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. UNICO 2013 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2012 e primo acconto 2013);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. IRAP 2013 SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento dell'IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>

**Lunedì 24 giugno**

<p align="center"><b>MOD. 730/2013</b></p>	<p>Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF/professionista abilitato che presta l'assistenza fiscale, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.</p>
--	---

**Martedì 25 giugno**

<p align="center"><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b></p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).</p>
--	--

**Lunedì 1 luglio**

<p align="center"><b>5% DELL'IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI</b></p>	<p>Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti del volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti nell'apposito elenco 2013, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità.</p> <p>Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.</p>
---	--



<p align="center"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
<p align="center"><b>MOD. UNICO 2013 PERSONE FISICHE</b></p>	<p>Presentazione presso un ufficio postale del mod. UNICO 2013 PF, relativo al 2012, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.</p>
<p align="center"><b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.7.2011</b></p>	<p>Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione ex DL n. 282/2002 dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d'impresa, all'1.7.2011 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).</p>
<p align="center"><b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2013</b></p>	<p>Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2013 come previsto dalla Finanziaria 2013 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).</p>
<p align="center"><b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b></p>	<p>Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative a maggio (soggetti mensili).</p>
<p align="center"><b>COMUNICAZIONE LEASING / LOCAZIONI / NOLEGGI</b></p>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati riguardanti i contratti stipulati nel 2012 da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle società di leasing per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto immobili e mobili;</li> <li>- degli operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.</li> </ul>
<p align="center"><b>PEC DITTE INDIVIDUALI</b></p>	<p>Comunicazione alla competente CCIAA dell'indirizzo PEC da parte delle ditte individuali, come previsto dal DL n. 179/2012.</p>